



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 61 DEL 12/06/2018

OGGETTO: divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso la frazione di Porto Rotondo

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 11/06/2018 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 04/06/2018 nel punto di consegna SSR47210 R.N. Cont C/O Via Mario Ceroli – Porto Rotondo emerge la NON rispondenza delle acque per superamento dei parametri ALLUMINIO FERRO e MANGANESE;

CONSIDERATO altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa;

RICHIAMATO l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.

ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nella frazione di Porto Rotondo, Olbia in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti se non previa prolungata bollitura;
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Società Abbanoa Spa sede di Olbia;
- All'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- Al Consorzio di Porto Rotondo
- Al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente;
- All'Ufficio Messaggi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Olbia,

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente